

CONVENZIONE

tra

**gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di:
Macerata e Camerino, Fermo, Ascoli Piceno**

e

l'Università degli Studi di Macerata, Dipartimento di *Economia e Diritto*

per

**lo svolgimento del tirocinio in concomitanza con il percorso formativo universitario
e per l'esonero dalla prima prova scritta dell'esame di Stato**

per l'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile

visto

- Part. 3, c. 1, let. e) della L. n. 34/2005,, il quale dispone che con il decreto legislativo che istituisce l'albo unico devono essere definite le prove degli esami di Stato per l'iscrizione nelle sezioni dell'Albo, tenuto conto delle attività svolte dai professionisti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e che deve essere prevista la possibilità di svolgimento del tirocinio durante il corso di studi magistrali, nonché l'esenzione da una delle prove scritte dell'esame di Stato all'esito di un corso realizzato sulla base di convenzioni fra Università ed Ordini territoriali;
- l'art. 43 del D.L. n. 139/2005 e l'art. 6 del D.M. n. 143/2009, (*Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile*) che prevedono che il tirocinio possa essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea magistrale, purché lo stesso sia svolto sulla base di accordi tra i Consigli degli Ordini territoriali e le Università, nell'ambito della **Convenzione Quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), il Ministero della Giustizia (MG) ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) in data 26 ottobre 2014** (di seguito **Convenzione Quadro**);
- l'art. 46 del D.Lgs. n. 139/2005, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo (commercialisti), il quale dispone, al c. 3, che siano esentati dalla prima prova scritta¹ coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli degli Ordini territoriali e le Università, nell'ambito della **Convenzione Quadro**;
- l'art. 47 del D.Lgs. n. 139/2005, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B dell'Albo (esperti contabili), il quale dispone, al c. 3, che siano esentati dalla prima prova scritta² coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli degli Ordini territoriali e le Università, nell'ambito della **Convenzione Quadro**;
- Part. 36, c. 3 del D.Lgs. n. 139/2005, il quale dispone che per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo (commercialisti) occorre essere in possesso di una laurea nella classe 64S *Scienze dell'economia* delle lauree specialistiche previste dal D.M. n. 509/1999 poi trasformata nella classe LM-56 *Scienze dell'economia* delle lauree magistrali previste dal D.M. n. 270/2004, ovvero nella classe 84S *Scienze economico-aziendali* delle lauree specialistiche

¹ Avente ad oggetto le seguenti materie: Ragioneria generale ed applicata (con aggiornamenti Economia aziendale, Contabilità d'impresa, Metodologia e determinazioni quantitative d'azienda, Controllo di gestione), Revisione aziendale, Tecnica industriale e commerciale (con aggiornamenti Economia e gestione delle imprese, Marketing), Tecnica bancaria (con aggiornamenti Economia degli intermediari finanziari), Tecnica professionale, Finanza aziendale.

² Si veda nota n. 1.

previste dal D.M. n. 509/1999 poi trasformata nella classe LM-77 *Scienze economico-aziendali* delle lauree magistrali previste dal D.M. n. 270/2004;

- l'art. 36, c. 3 del D.Lgs. n. 139/2005, il quale dispone che per l'iscrizione nella sezione B dell'albo (esperti contabili) occorre essere un possessore di una laurea nella classe 17 delle lauree in *Scienze dell'economia e della gestione aziendale* previste dal D.M. n. 509/1999 poi trasformata nella classe L-18 *Scienze dell'economia e della gestione aziendale* delle lauree previste dal D.M. n. 270/2004 o nella classe 28 delle lauree in *Scienze economiche* previste dal D.M. n. 509/1999 poi trasformata nella classe L-33 *Scienze economiche* delle lauree previste dal D.M. n. 270/2004;
- l'art. 8 della direttiva 2006/43/CE del Parlamento e del Consiglio europeo relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, disciplinante le prove dell'esame di abilitazione all'esercizio della revisione legale dei conti, il quale individua le materie che devono essere oggetto delle conoscenze teoriche in sede d'esame;
- l'art. 4 del D.Lgs. n. 39/2010, di attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativo alle materie oggetto dell'esame d'idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale;
- l'art. 9, c. 6, del D.L. n.1/2012, convertito dalla L. n. 27/2012, il quale stabilisce che la durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate **non può essere superiore a diciotto mesi** e che per i **primi sei mesi** il tirocinio può essere svolto, in presenza di una **Convenzione Quadro**, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale;
- il D.P.R. n. 137/2012, emanato ai sensi dell'art. 3, c. 5, della L. n. 148/2011, il quale stabilisce, all'art. 6, c. 4, che il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica **Convenzione Quadro**, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria e che i Consigli degli Ordini territoriali e le Università pubbliche e private possono stipulare convenzioni conformi a quelle di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti
considerato
- che la **Convenzione Quadro**, ai sensi dell'art. 43, c. 2 del D.Lgs. n. 139/2005 e dell'art. 6, c. 4 del D.P.R. n. 137/2012, siglata nel mese di ottobre 2014, ha fissato le condizioni minime che consentono:
 1. di svolgere il tirocinio professionale per sei mesi in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea triennale;
 2. l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo (esperti contabili) dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 3. di svolgere il tirocinio professionale per sei mesi in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea magistrale;
 4. l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo (commercialisti) dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 5. di realizzare percorsi formativi espressamente finalizzati all'accesso della professione di dottore commercialista e di esperto contabile;
- che la predetta **Convenzione Quadro** ha altresì fissato le condizioni minime per la realizzazione di percorsi formativi espressamente finalizzati all'accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile;
- che la **Convenzione Quadro** prevede che gli Ordini territoriali e le Università diano attuazione a quanto in essa contenuto mediante la sigla di convenzioni a livello locale, che devono rispettare le indicazioni minime contenute nella **Convenzione Quadro**;

- che al tirocinante si applica la convenzione siglata dall'Università presso la quale risulta iscritto, ancorché tale convenzione sia stata sottoscritta con un Ordine territoriale diverso da quello presso il quale il tirocinante chiede l'iscrizione per svolgere il tirocinio;

tra

l'Università degli Studi di Macerata (di seguito l'Università) con sede in Macerata, Piaggia dell'Università n. 2 – C.F. e P. IVA 00177050432, rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. Luigi Lacchè, nato a Macerata il 13.1.1963 e presso di essa domiciliato per la sua carica e il Dipartimento di *Economia e Diritto* dell'Università, rappresentata dal Direttore pro-tempore prof. Giulio Maria Salerno, nato a Siracusa, l'8.12.1960 e presso di esso domiciliato per la sua carica

e

l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (di seguito ODCEC) di Macerata e Camerino C.F. 93055860436, rappresentato dal Presidente pro-tempore dott. Giorgio Piergiacomi, nato a Macerata il 3.8.1959 e presso di esso domiciliato per la sua carica

e

l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (di seguito ODCEC) di Fermo C.F. 90044710441, rappresentato dal Presidente pro-tempore dott. Marco Cannella, nato ad Ascoli Piceno il 3.11.1959 e presso di esso domiciliato per la sua carica

e

l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (di seguito ODCEC) di Ascoli Piceno C.F. 92045280440, rappresentato dal Presidente pro-tempore dott. Mariano Cesari, nato Castorano (AP), il 28.7.1957 e presso di esso domiciliato per la sua carica

si stipula la seguente convenzione

Articolo 1

Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea triennale

1. Possono svolgere un tirocinio semestrale, con un numero di ore pari a 225 durante l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea triennale, presso uno studio professionale o comunque sotto la supervisione ed il controllo diretto di un professionista (tutor professionale) e con l'indicazione di un docente (tutor accademico) del Dipartimento con cui è stata sottoscritta la convenzione, coloro che sono in possesso di **tutti** i seguenti requisiti:

- a. sono iscritti al corso di laurea triennale della classe L-18 *Scienze dell'economia e della gestione aziendale*³ denominato "Economia: banche, aziende e mercati" attuati nell'ambito della convenzione siglata tra l'Ordine e l'Università ai sensi dell'art. 9, c. 6 del D.L. n. 1/2012 e dell'art. 6, c. 4 del D.P.R. n. 137/2012;
- b. abbiano predisposto, nel piano di studi triennale, almeno i crediti formativi di cui alla seguente tabella:

<i>Settori scientifico-disciplinari</i>	<i>Crediti Formativi Universitari</i>
SECS-P/07 Economia aziendale	almeno 24 crediti
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese	almeno 15 crediti
SECS-P/09 Finanza aziendale	
SECS-P/10 Organizzazione aziendale	
SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari	

³ Classe di laurea definita dal D.M. n. 270/2004 corrispondente alla classe di laurea 17 *Scienze dell'economia e della gestione aziendale* definita dal D.M. n. 509/1999.

2. Il percorso di laurea triennale garantisce una specifica formazione nelle materie previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 39/2010, che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di Stato per l'abilitazione all'attività di revisione legale dei conti.
3. Il periodo trascorso all'estero per seguire i programmi di scambio universitario internazionale o comunque autorizzato o riconosciuto dall'Università non determina la sospensione del tirocinio.
4. I Consigli degli Ordini indicano il presidente pro-tempore dell'Associazione Formazione Professionisti (A.FO.PROF.)⁴ quale referente organizzativo appositamente dedicato e individuano gli studi professionali disponibili, interessati alla collaborazione didattica ed alla progettazione delle attività da svolgere.
5. La valutazione dell'attività svolta durante il semestre di tirocinio è fatta sulla base di un'attestazione semestrale apposta dal tutor professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale rilasciato dall'Ordine. La verifica sull'effettivo svolgimento del tirocinio spetta all'Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto del tirocinio.
6. Il tutor professionista redige una relazione ed esprime il proprio giudizio su tutta l'attività di tirocinio svolta dallo studente e può assumere il ruolo di correlatore in sede di Commissione di laurea.
7. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi precedenti, per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B dell'Albo (esperti contabili), ai sensi dell'art. 6, c. 3 del D.M. n. 143/2009, dopo il conseguimento della laurea triennale è obbligatorio svolgere un anno di tirocinio presso lo studio di un professionista iscritto, da almeno cinque anni, nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
8. L'Università attribuisce all'attività di tirocinio professionale un numero di 6 crediti formativi universitari a condizione che:
 - a) ex ante sia redatto un progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalenti, esso sia sottoscritto dal tutor professionista presso il quale è svolto il tirocinio e dal tutor accademico del Dipartimento interessato;
 - b) l'effettivo svolgimento del tirocinio sia verificato mediante l'attestazione apposta dal tutor professionista, dal tutor accademico e dal tirocinante sul libretto di tirocinio, validato dall'Ordine territoriale al termine del semestre;
 - c) una Commissione d'esame valuti, previa discussione, una relazione scritta elaborata dallo studente su argomenti affrontati durante il tirocinio che utilizzano le conoscenze e le competenze acquisite nel percorso formativo triennale, nonché in quelle maturate durante l'esperienza formativa del tirocinio.

Articolo 2

Condizioni per l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo

1. Hanno diritto ad ottenere l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo (esperti contabili) coloro che hanno conseguito la laurea triennale nella classe L-18 *Scienze dell'economia e della gestione aziendale*⁵ o nella classe L-33 *Scienze economiche*⁶; in

⁴ A.FO.PROF. riunisce gli Ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Macerata/Camerino, Fermo ed Ascoli Piceno. L'associazione, nata il 16.4.1998, ha stipulato con l'Università degli Studi di Macerata apposita convenzione quadro il 13.10.1998, rinnovata poi nel 2010, per attività di cooperazione scientifica e formativa.

⁵ Ovvero abbiano conseguito la laurea triennale nella classe 17 (riferimenti legislativi alla nota 3).

⁶ Classe di laurea definita dal D.M. n. 270/2004 corrispondente alla classe di laurea 28 *Scienze economiche* definita dal D.M. n. 509/1999.

entrambi i casi devono essere soddisfatti i requisiti di cui al precedente art. 1, commi da 1 (esclusa la lettera a.) a 7.

Articolo 3

Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale

1. Possono svolgere un tirocinio semestrale, con un numero di ore pari a 300 nel corso dell'ultimo anno del corso di laurea magistrale, presso uno studio professionale o comunque sotto la supervisione ed il controllo diretto di un professionista (tutor professionale) e con l'indicazione di un docente (tutor accademico) del Dipartimento con cui è stata sottoscritta la convenzione, coloro che sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:
- hanno conseguito una laurea triennale nella classe L-18 *Scienze dell'economia e della gestione aziendale*⁷ o nella classe L-33 *Scienze economiche*⁸, ovvero, nel caso in cui hanno acquisito una laurea triennale in altra classe di laurea, abbiano colmato, prima dell'iscrizione, i debiti formativi richiesti dall'ordinamento didattico per l'accesso alle lauree magistrali convenzionate di cui alla successiva lettera b.;
 - sono iscritti al corso di laurea magistrale della classe LM-77 *Scienze economico-aziendali*⁹ denominato "Consulenza e Direzione Aziendale", attuato nell'ambito della convenzione siglata tra l'Ordine e l'Università ai sensi dell'art. 43, c. 2 del D.Lgs. n. 139/2005; dell'art. 9, c. 6 del D.L. n. 1/2012; e dell'art. 6, c. 4 del D.P.R. n. 137/2012;
 - hanno acquisito nel percorso di laurea triennale i crediti indicati nella tabella contenuta al precedente art. 1, ovvero se in possesso di altra laurea triennale abbiano colmato i debiti formativi di cui alla lettera a. del presente articolo prima dell'iscrizione al corso di laurea magistrale attuato a norma della precedente lettera b.;
 - abbiano predisposto, nel piano di studi magistrale, almeno i crediti formativi di cui alla seguente tabella:

<i>Settori scientifico-disciplinari</i>	<i>Crediti Formativi Universitari</i>
SECS-P/07 Economia aziendale	almeno 18 crediti
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/09 Finanza aziendale SECS-P/10 Organizzazione aziendale SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari	almeno 9 crediti
IUS/04 Diritto commerciale IUS/05 Diritto dell'economia IUS/12 Diritto tributario IUS/15 Diritto processuale civile IUS/17 Diritto penale	almeno 21 crediti

Parte dei crediti formativi esposti nella tabella possono già essere stati acquisiti nella laurea triennale in aggiunta a quelli di cui alla tabella esposta al precedente art. 1;

2. Il percorso di laurea magistrale garantisce una specifica formazione nelle materie previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 39/2010, che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di Stato per l'abilitazione all'attività di revisione legale dei conti. La specifica formazione nelle materie

⁷ Ovvero abbiano conseguito la laurea triennale nella classe 17 (riferimenti legislativi alla nota 3).

⁸ Ovvero abbiano conseguito la laurea triennale nella classe 28 (riferimenti legislativi alla nota 6).

⁹ Classe di laurea definita dal D.M. n. 270/2004 corrispondente alla classe di laurea specialistica 84S *Scienze economico-aziendali* definita dal D.M. n. 509/1999.

previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 39/2010 è comunque assicurata nel complesso dei crediti formativi di cui alle tabelle esposte nell'art. 1 e nel presente articolo.

3. Il periodo trascorso all'estero per seguire i programmi di scambio universitario internazionale o comunque autorizzato o riconosciuto dall'Università non determina la sospensione del tirocinio.

4. I Consigli degli Ordini indicano il presidente pro-tempore dell'Associazione Formazione Professionisti (A.FO.PROF.)¹⁰ quale referente organizzativo appositamente dedicato e individuano gli studi professionali disponibili, interessati alla collaborazione didattica ed alla progettazione delle attività da svolgere.

5. La valutazione dell'attività svolta nel corso del semestre di tirocinio è fatta sulla base di un'attestazione semestrale apposta dal tutor professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale rilasciato dall'Ordine. La verifica sull'effettivo svolgimento del tirocinio spetta all'Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto del tirocinio.

6. Il tutor professionista redige una relazione ed esprime il proprio giudizio su tutta l'attività di tirocinio svolta dallo studente e può assumere il ruolo di correlatore in sede di Commissione di laurea.

7. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi precedenti, per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo (commercialisti), ai sensi dell'art. 42, c. 3, let. b) del D.Lgs. n. 139/2005 e dell'art. 6, c. 3 del D.M. n. 143/2009, dopo il conseguimento della laurea magistrale o specialistica, è obbligatorio svolgere un anno di tirocinio presso lo studio di un professionista iscritto, da almeno cinque anni, nella sezione A Commercialisti dell'Albo.

8. L'Università attribuisce all'attività di tirocinio professionale un numero di 6 crediti formativi universitari a condizione che:

- a) ex ante sia redatto un progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalenti, sottoscritto dal tutor professionista presso il quale è svolto il tirocinio e dal tutor accademico del Dipartimento interessato;
- b) l'effettivo svolgimento del tirocinio sia verificato mediante l'attestazione apposta dal tutor professionista, dal tutor accademico e dal tirocinante sul libretto di tirocinio, validato dall'Ordine territoriale competente al termine del semestre;
- c) una Commissione d'esame valuti, previa discussione, una relazione scritta elaborata dallo studente su argomenti affrontati durante il tirocinio che utilizzano le conoscenze e le competenze acquisite nel percorso formativo triennale, nonché in quelle maturate durante l'esperienza formativa del tirocinio.

Articolo 4

Condizioni per l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla Sezione A dell'albo

1. Hanno diritto all'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo (commercialisti) coloro che hanno conseguito la laurea magistrale nella classe LM-77 *Scienze economico-aziendali*¹¹ o nella classe LM-56 *Scienze dell'economia*¹²; in entrambi i casi devono essere soddisfatti i requisiti di cui al precedente art. 3, commi da 1 (esclusa la lettera b.) a 7.

¹⁰ Si veda nota 4.

¹¹ Ovvero abbiano conseguito la laurea specialistica nella classe 84S (riferimenti legislativi alla nota 9).

¹² Classe di laurea definita dal D.M. n. 270/2004 corrispondente alla classe di laurea specialistica 64S *Scienze dell'economia* definita dal D.M. n. 509/1999

Articolo 5

Laurea triennale, laurea magistrale e percorsi di accesso alla professione in ambito europeo

1. In base alla **Convenzione Quadro** l'accordo tra Ordine territoriale ed Università per l'attuazione dei corsi di laurea per l'accesso alla professione può altresì prevedere, fermi restando i contenuti minimi di cui alla **Convenzione Quadro** stessa, che i corsi di laurea triennale e i corsi di laurea magistrale abbiano contenuti formativi conformi ai contenuti formativi ed alle conoscenze definite da accordi internazionali di cui è parte il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (quali, ad esempio, il progetto *Common Content*), finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione ed in particolare ad assicurare la libera circolazione dei professionisti contabili nell'ambito dell'Unione Europea.
2. Le Università e gli Ordini territoriali si impegnano ad informare adeguatamente gli studenti, a partire dall'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile, evidenziando le differenti opportunità che derivano dai percorsi di studio che integrano i contenuti prescritti negli accordi internazionali di cui è parte il CNDCEC, finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione e ad assicurare la libera circolazione dei professionisti contabili nell'ambito dell'Unione Europea.

Articolo 6

Revisione della presente convenzione


1. La presente convenzione sarà aggiornata solo se la **Convenzione Quadro** subirà modifiche a seguito delle novità legislative introdotte in ambito professionale ed universitario, a livello nazionale ed europeo.

Macerata, febbraio 2015


Il Rettore dell'Università di Macerata

prof. *Luigi Lacchè*


Il Presidente
dell'ODCEC di Macerata/Camerino

dott. *Giorgio Piergiacomi*


Il Direttore del Dipartimento
di *Economia e Diritto*
prof. *Giulio Maria Salerno*



Il Presidente
dell'ODCEC di Fermo

dott. *Marco Chianella*


Il Presidente
dell'ODCEC di Ascoli Piceno

dott. *Mariano Cesari*


La presente copia, composta da n. 04 fogli è conforme all'originale esistente presso questa Università.

Macerata, 18/05/2015

Il Segretario del Dipartimento



